

AGGIORNAMENTO AL 06.05.2021

Quesito 1

Nella Proposta definitiva un singolo beneficiario può ridurre l'importo della spesa prevista a fronte di eventuali riduzioni di costi di spesa per gli interventi previsti?

Risposta

Con il provvedimento di approvazione del Programma è stabilito l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma (Art. 9.12 del Decreto n. 7775). E' stabilito dall'art. 15.1 dell'Avviso n. 10898 che gli interventi previsti nel progetto possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura, a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità. Tuttavia, non sono considerate ammissibili varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del Progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi per Soggetto Beneficiario descritti al punto 5.2 dell'Avviso n. 10898. E' possibile, pertanto, ridurre l'importo della spesa prevista nei limiti sopra indicati.

Quesito 2

Nella Proposta definitiva è possibile che uno o più beneficiari possa ridurre l'importo della spesa prevista rinunciando ad alcuni investimenti, fermo restando le finalità progettuali?

Risposta

La possibilità per il Soggetto beneficiario di rinunciare ad alcuni investimenti e/o alla realizzazione dell'investimento implica la revoca parziale o totale delle agevolazioni. Sarà, poi, l'istruttoria della Proposta definitiva di cui all'art. 11 del Decreto n. 7775 a verificare che rimanga inalterata l'idoneità e la corrispondenza del Programma a realizzare gli obiettivi di distretto.

Quesito 3

Il soggetto proponente deve notificare ufficialmente a tutti gli esiti ed acquisire, se del caso, formale rinuncia?

Risposta

Gli obblighi del soggetto proponente nei confronti dei soggetti beneficiari sono estranei alla sfera di competenza del Ministero, potendo essere articolati nel contesto dell'accordo di distretto. E' previsto, invece, che sia soltanto il soggetto proponente a presentare al Ministero e alla Regione o Provincia autonoma nel caso di cofinanziamento, la proposta definitiva, tenendo necessariamente in considerazione gli elementi descritti all'art. 10.5 dell'Avviso n. 10898 e la documentazione da allegare di cui all'art. 10.6 dello stesso Avviso. E' sempre il soggetto proponente, quale unico interlocutore con il Ministero delle vicende che riguardano il contratto di distretto e tutte le sue fasi procedurali, a comunicare al Ministero ogni variazione, rinuncia e/o sostituzione per il soggetto beneficiario.

Quesito 4

E' possibile inviare un preliminare di accordo da cui si evincano i soggetti e le eventuali rinunce?

Risposta

La presentazione della proposta definitiva è unica; non è pertanto prevista la possibilità di inviare alcuna documentazione preliminare.

Quesito 5

Nel caso in cui un soggetto beneficiario intenda modificare il proprio investimento rispetto a quanto inizialmente indicato nel Programma è possibile diminuire l'importo complessivo dell'investimento?

Risposta

Con il provvedimento di approvazione del Programma è stabilito l'ammontare massimo delle agevolazioni concedibili nelle forme e nelle misure ritenute idonee alla realizzazione del Programma (Art. 9.12 del Decreto n. 7775). La proposta definitiva, come previsto dall'art. 10.1 dell'Avviso n. 10898, deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma approvato. In nessun caso, l'ammontare delle agevolazioni concesse al Contratto di distretto può essere superiore a quello indicato nella comunicazione di approvazione del Programma (art. 10.4 dell'Avviso n. 10898). Nell'ambito delle limitazioni sopra dette

relative al Programma, l'art. 15.1 dell'Avviso n. 10898 ammette che gli interventi previsti nel Progetto possono subire variazioni in qualsiasi momento della procedura, dunque anche nelle more della presentazione della proposta definitiva, a condizione che le variazioni stesse non siano tali da determinare, secondo le valutazioni del Ministero, uno scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità. Tuttavia, non sono considerate ammissibili varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del Progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi per Soggetto Beneficiario descritti all'art. 5.2 dell'Avviso n. 10898. E' possibile, pertanto, ridurre l'importo della spesa prevista nel Progetto nei limiti sopra indicati, rimesso comunque alla valutazione dell'attività istruttoria del Ministero per la verifica dell'eventuale scostamento sostanziale del Programma approvato per natura, obiettivi e funzionalità.

Quesito 6

E' possibile diminuire l'investimento modificando in tutto o in parte la tipologia dello stesso (ad es. cambiando in tutto o in parte l'investimento iniziale relativo alla Tabella 2B con investimenti in tabella 1A) oppure va mantenuta comunque la tipologia di investimento iniziale?

Risposta

Si. E' possibile la modifica della tipologia dell'investimento come previsto dall'art. 15.2, lett. c) dell'Avviso n. 10898, a condizione che la variazione non preveda una diminuzione della spesa ammessa al Progetto in misura superiore al 50% e che venga rispettato l'ammontare minimo degli interventi.

Quesito 7

E' possibile per un soggetto beneficiario recedere dall'Accordo e conseguentemente dal Programma in questa fase?

Risposta

La possibilità di recedere dall'Accordo di Distretto è regolato dall'Accordo stesso, in ogni caso, il soggetto beneficiario che rinuncia al Progetto deve comunicare al Ministero il recesso per mezzo del Soggetto Proponente.

Quesito 8

E' possibile operare il subentro di un altro soggetto beneficiario come previsto dall'accordo?

Risposta

Per ogni soggetto beneficiario che rinuncia è possibile richiedere l'autorizzazione per l'ingresso di un altro soggetto beneficiario entro i limiti previsti dall'art. 14, c. 3 del Decreto n. 7775, per il quale: "Laddove non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, il Soggetto proponente può richiedere al Ministero, a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari, l'autorizzazione al subentro di nuovi Soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. La richiesta deve essere inoltrata tempestivamente e, in caso di contratto già sottoscritto, entro 3 mesi dalla data dell'intervenuto recesso o esclusione di uno o più Soggetti beneficiari".

Quesito 9

A quali condizioni è ammissibile il subentro di un nuovo soggetto beneficiario in questa fase e quale tipo di documentazione va presentata per il soggetto subentrante?

Risposta

Il subentro è consentito esclusivamente per un rapporto di 1 a 1 come previsto dall'art. 15.13 dell'Avviso n. 10898 e configura una variazione. Per il nuovo soggetto beneficiario le agevolazioni sono concesse nei limiti di quelle concesse per il Contratto di distretto. La variante è richiesta al Ministero dal soggetto beneficiario per il tramite del soggetto proponente, allegando l'Allegato 3 e la documentazione indicata all'art. 10.6 dell'Avviso n. 10898.

Quesito 10

Relativamente alla circolare N. 0146919 del 30/03/2021 sulle modalità di presentazione della proposta definitiva esiste un fac simile da utilizzare per la presentazione della proposta definitiva (descrizione soggetto proponente e beneficiari, progetti esecutivi e piano finanziario di copertura) così come è avvenuto nella fase iniziale per il Programma (Allegato 2)?

Risposta

No. Alla descrizione in modo chiaro e compiuto del contenuto del Programma approvato, per ciascun soggetto beneficiario devono essere allegati i documenti indicati all'art. 10.6 dell'Avviso n. 10898.

Quesito 11

Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Ente pubblico è comunque necessaria la documentazione antimafia?

Risposta

La documentazione antimafia deve essere presentata da ciascun soggetto beneficiario, non rilevando la natura giuridica del soggetto proponente. Soltanto l'Ente pubblico è esonerato dalla presentazione della dichiarazione antimafia.

Quesito 12

Qualora nella elaborazione dei progetti definitivi dei singoli soggetti beneficiari si realizzino delle economie – rispetto al contributo totale ammesso al Programma – derivanti dalla riduzione dell'investimento da parte di uno o più beneficiari, tali economie possono essere assorbite dagli altri partecipanti al Programma aumentando il proprio investimento?

Risposta

No. In seguito alle variazioni dei singoli interventi ammessi non è possibile procedere alla riliquidazione del contributo totale ammesso e alla rideterminazione delle quote erogabili in favore degli altri Soggetti beneficiari, in virtù del principio per il quale la proposta definitiva deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma (Art. 10.2 del Decreto n. 7775 e Art. 10.1 dell'Avviso n. 10898).

Quesito 13

Qualora nella elaborazione dei progetti definitivi dei singoli beneficiari si realizzino delle economie – rispetto al contributo totale ammesso del Programma – derivanti dal recesso di uno o più beneficiari, tali economie possono essere assorbite dagli

altri partecipanti al Programma aumentando il proprio investimento ovvero anche dall'eventuale subentro di un nuovo beneficiario (ammesso nel limite di 1 a 1)?

Risposta

No, in assenza di un nuovo soggetto beneficiario, gli altri partecipanti non possono aumentare il proprio investimento; in tal senso vale quanto indicato nella risposta al precedente quesito. Diversamente, fermo quanto previsto dall'art. 14.2 e 14.6 del Decreto n. 7775, per il nuovo soggetto beneficiario che subentra in seguito alla rinuncia di un beneficiario, le agevolazioni sono concesse nei limiti di quelle concesse per il Contratto di distretto, anche in relazione alla tipologia di investimento ammesso del soggetto beneficiario rinunciante, al fine di non alterare le condizioni e i requisiti di ammissibilità, nonché l'equilibrio economico-finanziario del Contratto di distretto e gli effetti sul Programma eventualmente scaturenti da tale alterazione. Pertanto, soltanto un nuovo soggetto subentrante può beneficiare del contributo ammesso in favore del beneficiario rinunciante, anche in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma approvato, ma in nessun caso può essere superiore.

AGGIORNAMENTO AL 10.07.2021

Quesito 14

Se le spese di realizzazione di un pozzo artesiano ai fini irrigui a servizio dell'oliveto aziendale, sono finanziabili con il Bando di Distretto del Cibo.

Risposta

E' rimessa alla Commissione la valutazione tecnico-economica del Programma e dei Progetti; non è, pertanto, possibile formulare una valutazione tecnica di quanto rappresentato. Per quanto di interesse, si considerano costi ammissibili gli investimenti ai fini irrigui, nuovi o già esistenti, soltanto ove soddisfino i requisiti indicati ai punti 149, 150 e 151 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. Si rimanda, pertanto, alle indicazioni dettate dagli Orientamenti dell'Unione europea.

Quesito 15

In relazione alle spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione della domanda di accesso e nelle more della presentazione della Proposta definitiva, visto quanto previsto al punto 1b) e 1d) dell'Allegato A all'Avviso 10898 "Spese Ammissibili",

considerato che al momento non è ancora disponibile il CUP del Progetto: a) deve essere inserita dal fornitore una specifica dicitura nelle fatture emesse (e nei relativi documenti di pagamento) in questo periodo di tempo relativamente agli investimenti effettuati dai soggetti beneficiari? b) se sì, che tipo di dicitura deve essere inserita nei documenti di spesa e nei relativi giustificativi di pagamento (bonifici, ecc...)

Risposta

Ai sensi dell'art. 14.4 dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, oltre a quanto ivi indicato, è richiesta la copia conforme all'originale delle fatture di acquisto dei beni e servizi riportanti in modo indelebile sull'originale delle forniture stesse la dicitura: "Spesa di € _____ dichiarata per la _____ (indicare la prima, seconda, terza...) erogazione di cui al Contratto di Distretto " _____".

Quesito 16

Per quanto riguarda la documentazione attestante la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto, si richiede se è sufficiente l'opzione di acquisto.

Risposta

L'opzione d'acquisto è atto idoneo per la dimostrazione della disponibilità degli immobili sui quali sarà realizzato il Progetto. Se in sede di presentazione della domanda è sufficiente la dichiarazione del soggetto beneficiario di cui all'allegato 4, per la proposta definitiva devono essere allegati ai sensi dell'art. 10.6 lett. a) dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020, copia degli atti e/o contratti registrati e se previsto trascritti, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il Progetto e copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento.

Quesito 17

Per quanto concerne la dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, si richiede se, in caso di finanziamento bancario (ordinario), è necessario allegare lettera di disponibilità di Istituto di Credito o altra documentazione simile.

Risposta

Per i Contratti di Distretto del Cibo, le agevolazioni sono concesse nella sola forma del contributo in conto capitale. Ai sensi dell'art. 5.12 dell'Avviso n. 10898 del 17.02.2020 è comunque previsto che ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Contratto di Distretto, il Soggetto Beneficiario può realizzare interventi con mezzi propri o con altre fonti di finanziamento. La normativa di riferimento richiede al soggetto beneficiario la dimostrazione della totale copertura finanziaria della spesa ammessa del Progetto, come prevista dal piano finanziario. Questa dimostrazione può essere data anche con l'allegazione di una lettera di disponibilità finanziaria di mezzi propri o di concessione di un finanziamento.